

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento del Relatore 1.100)	24
ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100 (vedi allegato 1).

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.1 e Ferraresi 1.2, nonché sul subemendamento Sisto 0.1.100.1. Invita al ritiro del subemendamento Morani 0.1.100.2, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Morani 0.1.100.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.1.100.4, Sarro 0.1.100.5 e Sisto 0.1.100.6 e parere favorevole sui subemendamenti Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8 e Ferranti 0.1.100.9. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.100. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 1.3, Sarro 1.4, Rostan 2.1, Ferraresi 2.2, Sarro 2.3 e 2.4, sugli identici emendamenti Ferraresi 3.1 e Sannicandro 3.2, nonché sulle proposte emendative Rostan 4.1 e Ferraresi 4.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta netta contrarietà sull'impianto complessivo dell'emendamento del relatore 1.100, volto ad introdurre nel codice penale una autonoma fattispecie di reato. Sul punto fa notare come buona parte dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione avessero suggerito, invece, una soluzione diversa, nel senso di modificare gli articoli 640 e 643 del codice penale in materia, rispettivamente, di truffa e di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo delle circostanze aggravanti. Rammenta, infatti, che la proposta di legge a sua firma C. 4362 va proprio in tale direzione.

La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.2, lamenta il fatto che il relatore non abbia motivato le ragioni sottese al parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive il subemendamento Morani 0.1.100.3 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato, sarà posta in votazione esclu-

sivamente la lettera d) del subemendamento Ferraresi 0.1.100.4.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.100.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Morani 0.1.100.3, come riformulato, non saranno posti in votazione i subemendamenti Sarro 0.1.100.5 e 0.1.100.6.

Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive le proposte emendative Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Morani 0.1.100.7 e 0.1.100.8 e Ferranti 0.1.100.9, nonché l'emendamento del relatore 1.100, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100, non saranno posti in votazioni gli emendamenti Ferraresi 1.3, Sarro 1.4 e Rostan 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 2.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.3 e 2.4, avverte che si intende vi abbia rinunciato. Avverte, altresì, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100, gli identici subemendamenti Ferraresi 3.1 e Sannicandro 3.2, nonché gli emendamenti Rostan 4.1 e Ferraresi 4.2 non saranno posti in votazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che siano meglio precisate le motivazioni per cui il relatore ha proposto la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma. In proposito, stigmatizza l'atteggiamento assunto dal relatore stesso che, in merito ai contenuti del provvedimento e delle

proposte emendative presentate, non ha ritenuto di interloquire in alcun modo con i colleghi dei gruppi di opposizione.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel replicare al collega Ferraresi, fa notare come il reato di frode patrimoniale di cui al nuovo articolo 643-bis del codice penale, come previsto dal suo emendamento 1.100, testé approvato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Quanto al delitto di cui all'articolo 643 del medesimo codice, ritiene preferibile prevedere una pena minima di due anni di reclusione, in modo da lasciare più ampia discrezionalità di valutazione al magistrato.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur accettando la riformulazione proposta dal relatore, annuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto a portare a 3 anni la pena minima.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100.

Prima del comma 1 inserire il seguente:

01. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasessantenne.

0. 1. 100. 1. Sisto, Sarro.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno *a:* sessantacinque anni *con le seguenti:* , induce una persona di età superiore a settanta anni, che versa in situazioni di vulnerabilità psicofisica,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire la parola: ultrasessantacinquenni *con la seguente:* ultrasessantenni;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire la parola: ultrasessantacinquenni *con la seguente:* ultrasessantenni;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire la parola: anziane *con la seguente:* ultrasessantenni.

0. 1. 100. 2. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno *a:* sessantacinque anni *con le seguenti:* , induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni *con le seguenti:* soggetti vulnerabili;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni *con le seguenti:* soggetti vulnerabili;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane *con le seguenti:* soggetti vulnerabili.

0. 1. 100. 3. Morani, Amoddio.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 1. », rubrica, sostituire la parola: « ultrasessantacinquenni », con le seguenti: « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

b) al capoverso « ART. 1. », comma 1, capoverso « ART. 643-bis », rubrica, sostituire la parola: « ultrasessantacinquenni » con le seguenti: « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

c) al capoverso « ART. 1. », comma 1, capoverso « ART. 643-bis », sostituire le parole: « di età superiore a sessantacinque anni » con le seguenti: « in condizione di minorata difesa in relazione all'età »;

d) al capoverso « Conseguentemente », dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: « ART. 2-bis. – (Modifica all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina). – 1. Al numero 3-quinquies), del comma 3, dell'articolo 628 del codice penale, la parola: « ultrasessantacinquenne » è sostituita dalle seguenti: « in condizione di minorata difesa in relazione all'età ».

0. 1. 100. 4. Ferraresi.

Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis » sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasessantenni.

0. 1. 100. 5. Sarro, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis » dopo le parole: a trarre in inganno sono aggiunte le seguenti: ovvero con artefici e raggiri.

0. 1. 100. 6. Sisto, Sarro.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di

istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.;

al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.

0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: « del sistema, » sono inserite le seguenti: « e 643-bis ».

0. 1. 100. 9. Ferranti.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DEL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti: , induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;

alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;

nella parte consequenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.

0. 1. 100. 3. (nuova formulazione) Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di

riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000;

al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.

0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 640-*quater* del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: « del sistema, » sono inserite le seguenti: « e 643-*bis* ».

0. 1. 100. 9. Ferranti.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

« ART. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:

1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;

2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;

3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire, nella rubrica, alle parole: « 643-bis » le seguenti parole: « 643-

ter », nonché alla parola: « truffa » la seguente parola: « frode »;

2) sostituire, al comma 1, la parola: « 643 » con la seguente: « 643-bis »;

3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: « 643-bis » con le seguenti: « 643-ter »; la parola: « truffa » con la seguente parola: « frode »; e le parole « 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643 » con le seguenti parole: « 643 e 643-bis »;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 640, secondo comma, numero 2-ter con le seguenti: 643-bis;

c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale con le seguenti parole: delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale.

1. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.